



Oggetto: Turismo - Informazioni sull'accessibilità - Termini per la compilazione dello schema da parte delle strutture ricettive e degli stabilimenti balneari

Ai Comuni della Toscana
Alla Città metropolitana di Firenze
e p.c. ad ANCI Toscana

Si fa riferimento a quanto previsto in materia di accessibilità delle strutture ricettive e degli stabilimenti balneari nel d.p.g.r. 47/R/2018, Regolamento di attuazione della legge regionale 20 dicembre 2016 n. 86 (Testo unico del sistema turistico regionale).

Per comodità di esposizione si riportano le norme in questione:

- **Art. 2**

Informazioni sull'accessibilità delle strutture ricettive e degli stabilimenti balneari (art. 3, comma 1, lettera a) della l.r. 86/2016)

1. Le strutture ricettive e gli stabilimenti balneari, qualunque sia lo strumento e il canale di erogazione dell'informazione, forniscono ai fini della fruizione dell'offerta turistica le informazioni sull'accessibilità da parte delle persone disabili secondo lo schema contenuto nell'allegato A e secondo le indicazioni ivi contenute.

2. Il sito web della struttura ricettiva e dello stabilimento balneare deve contenere una sezione appositamente dedicata all'accessibilità con lo schema di cui all'allegato A, compilato sull'apposita piattaforma telematica predisposta dalla Giunta regionale, scaricabile dall'utente in formato testuale. Il link alla sezione deve essere opportunamente evidenziato nella pagina iniziale del sito. Il materiale promozionale cartaceo deve riportare il link alla sezione.

- **Art. 64**

*Disposizioni transitorie
(omissis)*

*3. In fase di prima applicazione, con riferimento agli adempimenti di cui all'articolo 2, comma 2 le strutture ricettive e gli stabilimenti balneari adeguano il proprio sito web nel termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e il proprio materiale promozionale cartaceo relativo all'anno successivo a quello di entrata in vigore del presente regolamento.
(omissis)*

Riguardo all'adeguamento da parte delle strutture ricettive e degli stabilimenti balneari del proprio sito web, la scadenza di cui al comma 3 dell'art.64 Reg. - 180 giorni alla data di entrata in vigore del regolamento (11 agosto 2018) - sarebbe stata il 7 febbraio 2019.

Ma tale scadenza deve considerarsi prorogata, in quanto manca ancora la piattaforma predisposta dalla Giunta regionale, di cui al comma 2 dell'art.2 Reg.

Va da sé che il materiale cartaceo promozionale attualmente in circolazione non dovrà al momento riportare "il link alla sezione".

Dal momento che la predisposizione della piattaforma per le informazioni sull'accessibilità è confluita – come vi è noto - in un progetto omnicomprensivo tendente ad uniformare le varie piattaforme attinenti al turismo (oltre a quella in oggetto, quelle già esistenti per le comunicazioni dei flussi turistici a fini statistici e quelle per la comunicazione delle locazioni turistiche, attive dal 1 marzo) la Giunta è impegnata a rendere disponibili quanto prima gli strumenti telematici anche per l'adempimento in materia di accessibilità.

Della realizzazione della piattaforma sull'accessibilità sarà data immediata notizia a codeste Amministrazioni, nonché adeguata pubblicità sul sito della Regione; sarà cura di questa Amministrazione prevedere un termine congruo per gli adeguamenti a carico delle strutture e degli stabilimenti.

FG

Il dirigente del Settore
Stefano Romagnoli